

## VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020

Oggi, 10 aprile 2020,

tra

Conforama Italia S.p.A, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Eric Joselzon e dalla Sig.ra Simona Delledonne, Responsabile Amministrazione del Personale, assistita dagli avvocati Annarita Ammirati e Massimo Dramis (di seguito anche solo la "Società"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltucs, rispettivamente in persona dei signori Sig.ri Vanessa Caccерini, Aurora Blanca, Antonio Vargiu e Gennaro Strazzullo, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A./R.S.U. (di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

### Premesso che:

- A. la Società ha attualmente in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario per n. 463 addetti in forza di n. 3 contratti di solidarietà di tipo difensivo ex art. 21, comma 5 del D.lvo. n. 148/2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016 per le seguenti unità locali:
- (i) Unità locali di Riposto (CT), Melilli (SR), Sassari, San Sperate (CA) per n. 286 addetti, in forza di decreto del Ministero del Lavoro n. 103164 con scadenza il 29 marzo 2020;
  - (ii) Unità locali di Bagnaria Arsa (UD), Tortona (AL) per n. 117 addetti, in forza di decreto del Ministero del Lavoro n. 103165 con scadenza il 29 marzo 2020;
  - (iii) Unità locale di Cittaducale (RI) per n. 60 addetti, in forza di decreto del Ministero del Lavoro n. 103815 con scadenza il 12 settembre 2020
- (di seguito, congiuntamente, i "Contratti di Solidarietà difensivi");
- B. a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in particolare del DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi provvedimenti restrittivi - le attività commerciali al dettaglio della Società sono state sospese a decorrere dal 12 marzo 2020, con conseguente sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti addetti a tutte le unità locali e connessa riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti aventi mansioni impiegate in forza presso la sede di Milano;
- C. in data 27 marzo 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di richiesta di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ("C.I.G.D.") ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 per n. 1291 addetti presso la sede legale di Milano e per tutte le proprie unità locali indicate nell'Allegato 1 (di seguito, collettivamente, le "Unità") al presente verbale con decorrenza dal 12 marzo 2020 per un periodo di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, così come richiamati dall'art. 3 del suddetto Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 (e dalla Lettera F della menzionata circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di 9 settimane per tutte le altre Regioni;
- D. la Società, avendo diritto, dal punto di vista normativo solo alla CIGS, si trova nell'impossibilità di accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID -19 nazionale" (come specificato dalla Lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020).

- E. le Parti hanno, dunque, esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere alla C.I.G.D. come indicato al punto che precede;
- F. l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020;
- G. la Società si trova nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di integrazione salariale di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

### Tutto ciò premesso

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, **per un massimo di n. 1291 dipendenti** occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1 e, segnatamente:

#### Regione Lombardia

- sede di Milano
- unità locale di Trezzano Sul Naviglio (MI),
- unità locale di Vergiate (VA ),
- unità locale di Castel Mella (BS),

#### Regione Veneto

- unità locale di Veggiano (PD),
- unità locale di Mestre (VE),
- unità locale Affi (VR),

#### Regione Emilia Romagna

- unità locale di Campogalliano (MO),

#### Regione Piemonte

- unità locale di Settimo Torinese (TO),
- unità locale di Tortona (AL),

#### Regione Lazio

- unità locale di Aprilia (LT),
- unità locale di Cittaducale (RI),

#### Regione Sicilia

- unità locale di Belpasso (CT),
- unità locale di Riposto (CT),
- unità locale di Melilli (SR),

#### Regione Puglia

- unità di Fasano (BR),

#### Regione Friuli Venezia Giulia

- unità di Martignacco (UD),
- unità di Bagnaria Arsa (UD),

#### Regione Sardegna


- unità di San Sperate (CA)
- unità di Sassari.

- 2) il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto con decorrenza dal 12 marzo 2020 e per il periodo massimo di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna ai sensi ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9, così come richiamati dall'art. 3 del suddetto Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 (e dalla Lettera F della menzionata circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di 9 settimane nelle restanti Regioni;

- 3) le Parti concordano la sospensione a zero ore per n. 1243 dipendenti; per i rimanenti n. 48 dipendenti si applicherà una riduzione dell'orario di lavoro sino a zero ore, come descritto in dettaglio nell'Allegato 1. Resta inteso che sono esclusi dalla richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale i dirigenti e i lavoratori già sospesi per altre cause (maternità, congedi già autorizzati ecc.) il tutto come meglio descritto nell'Allegato 1;
- 4) si conviene, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 48 ore;
- 5) si conviene, anche, che, nel caso in cui, si verificassero le condizioni, anche normative, per la riapertura, anche parziale, di una o più Unità, i relativi dipendenti saranno richiamati in servizio con modalità che consentano, ove possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, periodi di collocazione in CIGD omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione stessa e, prevalentemente su base verticale, ovvero su base di singola giornata o multipli di questa (con particolare riferimento ai lavoratori part time);
- 6) si conviene, infine, di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione;
- 7) i Contratti di Solidarietà di cui al punto A). delle premesse devono ritenersi sospesi per tutto il periodo di durata della C.I.G.D.;
- 8) il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'Inps, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020;
- 9) con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita, in modalità di videoconferenza, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera F) della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;
- 10) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da successive norme di legge e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati e che siano obbligatoriamente applicabili alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19 e che prevedano condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- 11) l'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società



Le OO.SS.

